STATUTI

HELVETAS Swiss Intercooperation



Foto: Simon B. Opladen



I.	Nome, sede, scopo	3
II.	Adesione	4
III.	Organi	5
	A. L'Assemblea generale	5
	B. Il Comitato	8
	C. La Direzione	.11
	D. I Gruppi regionali	.12
	E. L'Organo di revisione	.12
	F. L'Istanza arbitrale	.13
IV.	Disposizioni finali	.13

I. Nome, sede, scopo

Art. 1

Nome e sede

(1) Con il nome

HELVETAS Swiss Intercooperation

è costituita un'associazione laica e politicamente neutra ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Zurigo. L'associazione è iscritta al Registro di commercio.

- (2) L'associazione rispetta e considera, nelle diverse composizioni dei suoi organi e nell'utilizzazione dei suoi mezzi, la pluralità linguistica, culturale e confessionale della Svizzera.
- (3) L'associazione può avere rappresentanze in Svizzera e all'estero.

Art. 2

Scopo

- (1) HELVETAS Swiss Intercooperation contribuisce attivamente al miglioramento delle condizioni di esistenza di comunità economicamente e socialmente sfavorite in Africa, in America latina e in Asia e alla preservazione delle loro basi vitali. In Svizzera e nel mondo, la sua azione tende a eliminare le cause delle ineguaglianze e fa appello alla solidarietà internazionale della popolazione svizzera.
- (2) Helvetas consegue questo scopo esercitando in particolare le seguenti attività:
- a) in collaborazione con partner locali, realizzazione e appoggio di progetti, programmi e azioni di sviluppo orientati verso la base, allo scopo di rafforzare le capacità di autopromozione e di autonomia di persone e di gruppi sociali sfavoriti nonché di promuovere la giustizia sociale;
- b) consulenza e formazione di organizzazioni e attori attivi nella cooperazione allo sviluppo e nella cooperazione internazionale;
- c) promozione della presa di coscienza nella popolazione svizzera delle questioni di politica dello sviluppo e promozione della solidarietà, in particolare presso i giovani;
- d) partecipazione alla formazione di un'opinione e alle decisioni in Svizzera nell'ambito della politica dello sviluppo e degli obiettivi perseguiti da HELVETAS Swiss Intercooperation;

- e) informazione dell'opinione pubblica sulle attività di HELVETAS Swiss Intercooperation e sulle relazioni tra la Svizzera e i paesi dell'Africa, dell'America latina, dell'Asia e dell'Europa orientale;
- f) impegno a favore di una comprensione e di uno scambio culturale;
- g) collaborazione e dialogo con organizzazioni private, enti pubblici e autorità in Svizzera e all'estero che perseguono gli stessi scopi o obiettivi simili.
- (3) In tutte le sue attività, HELVETAS Swiss Intercooperation considera i valori culturali delle popolazioni interessate e tiene conto degli imperativi sociali ed ecologici.
- (4) HELVETAS Swiss Intercooperation non persegue né scopi di lucro né l'autoaiuto.

II. Adesione

Art. 3

Adesione

- (1) Possono aderire solo persone fisiche.
- (2) L'adesione viene conseguita e rinnovata tramite pagamento della quota annua.
- (3) Il pagamento della quota comporta l'approvazione degli statuti dell'associazione.

Art. 4

Diritti e doveri

- (1) I membri vengono informati regolarmente sulle attività di HELVETAS Swiss Intercooperation.
- (2) I membri devono versare ogni anno la loro quota. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri per gli impegni di HELVETAS Swiss Intercooperation. Per le persone che agiscono per l'associazione resta riservato l'art. 55, cpv. 3 CC.

Fine dell'adesione

- (1) Ogni membro può inoltrare le sue dimissioni per la fine di un esercizio. Se un membro, nonostante un richiamo, non versa la quota, cessa automaticamente di essere membro.
- (2) L'esclusione di un membro è di competenza del Comitato e può essere notificata senza che ne vengano indicati i motivi. Il membro escluso ha tempo venti giorni dalla notifica dell'esclusione per interporre ricorso mediante invio raccomandato all'istanza arbitrale. Dopo audizione, l'istanza arbitrale deciderà in forma definitiva.

III. Organi

Art. 6

Generalità

Gli organi di HELVETAS Swiss Intercooperation sono:

- A. l'Assemblea generale
- B. il Comitato
- C. la Direzione
- D. i Gruppi regionali
- E. l'Organo di revisione
- F. l'Istanza arbitrale

A. L'Assemblea generale

Art. 7

Ruolo e composizione

- (1) L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.
- (2) Tutti i membri hanno il diritto di partecipare all'Assemblea generale.

Art. 8

Convocazione

(1) L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta l'anno, dopo la redazione del rapporto annuale e la chiusura dei conti dell'esercizio precedente. L'Assemblea è convocata dal Comitato con almeno quattro settimane di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. La

convocazione avviene mediante annuncio sulla pubblicazione o sul sito dell'associazione, con un invito personale ai membri o in qualsiasi altro modo adeguato.

(2) Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata:

- per decisione del Comitato;
- su richiesta di un quinto dei membri.

Per il resto, la convocazione avviene come per l'Assemblea generale ordinaria. L'Assemblea generale straordinaria deve tenersi entro tre mesi dalla decisione del Comitato o dalla presentazione della richiesta di un quinto dei membri.

- (3) Il Comitato decide il luogo in cui organizzare l'Assemblea generale, la quale può tenersi contemporaneamente in posti diversi. Il Comitato ha facoltà di prevedere la possibilità per i membri assenti di esercitare elettronicamente il loro diritto di voto (Assemblea generale ibrida) oppure di organizzare l'Assemblea generale esclusivamente online (Assemblea generale virtuale).
- (4) L'ordine del giorno è stabilito fondamentalmente dal Comitato. Su domanda di almeno l'1 per cento dei membri dell'associazione, occorre inserire tra i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei membri successiva gli oggetti di discussione da loro richiesti. Tali richieste devono essere sottoposte per raccomandata al Comitato al più tardi otto settimane prima della data della relativa Assemblea generale.
- (5) Le richieste dei membri che non soddisfano le condizioni ai sensi del cpv. 4 vengono vagliate dal Comitato, il quale può decidere autonomamente se inserirle comunque tra i punti all'ordine del giorno.

Art. 9

Competenze

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) adozione e revisione degli statuti;
- b) approvazione delle linee guida;
- c) approvazione del rapporto e dei conti annuali;
- d) elezione dei membri del Comitato, della Presidenza e della Vicepresidenza per un mandato di due anni, nonché revoca del loro mandato, operazione possibile solo per motivi importanti (p.es. violazione del codice di condotta);

- e) elezione della Presidenza dell'Istanza arbitrale per un mandato di due anni, nonché revoca del mandato;
- f) nomina dell'Organo di revisione per un mandato di un anno, nonché revoca del mandato;
- g) definizione dell'importo del contributo dei membri;
- h) decisione sulla fusione con un'altra persona giuridica di diritto privato o con una corporazione di diritto pubblico;
- i) decisione in merito allo scioglimento dell'associazione;
- j) decisione in merito a tutti gli oggetti inseriti all'ordine del giorno della rispettiva Assemblea generale.

Presidenza e decisioni

- (1) La Presidenza o la Vicepresidenza presiede l'Assemblea generale.
- (2) Ciascun membro che abbia ricevuto una scheda di voto al momento dell'iscrizione all'Assemblea generale ha il diritto di voto.
- (3) Le votazioni e le elezioni avvengono in modalità aperta, a meno che la/il Presidente dell'Assemblea non esiga il voto segreto o che un decimo dei presenti aventi diritto di voto non lo richieda.
- (4) Con riserva del cpv. 6 seguente e di disposizioni legali vincolanti, le decisioni dell'Assemblea generale vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, è determinante il voto della/del Presidente dell'Assemblea.
- (5) Le elezioni avvengono per maggioranza assoluta al primo turno, a maggioranza relativa al secondo turno. In caso di parità di voti, la decisione verrà presa mediante estrazione a sorte.
- (6) Per la modifica degli statuti e lo scioglimento dell'associazione, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti validi (escluse le astensioni).
- (7) Nel caso di votazioni e decisioni, ciascun membro ha un voto.

B. Il Comitato

Art. 11

Mandato, composizione, volontariato

- (1) Il Comitato è composto di almeno undici e al massimo diciotto membri.
- (2) I membri del Comitato sono eletti per un mandato di due anni, che può essere rinnovato. La durata massima della permanenza in carica è di regola di dodici anni.
- (3) I membri del Comitato sono attivi a titolo volontario e fondamentalmente hanno diritto soltanto a un rimborso delle spese effettive e in contanti. Per la Presidenza e prestazioni particolari di altri membri del Comitato è possibile corrispondere un indennizzo adeguato.

Art. 12

Costituzione, convocazione

- (1) Il Comitato si autocostituisce, con riserva dell'elezione della Presidenza e della Vicepresidenza.
- (2) Il Comitato organizza gli incontri, rispettivamente le sedute necessarie per lo svolgimento della sua attività. Almeno due l'anno vengono considerate sedute ordinarie. L'invito viene inviato tempestivamente per iscritto su richiesta della Presidenza o di cinque membri del Comitato, con menzione dei punti all'ordine del giorno.

Art. 13

- (1) Il Comitato è l'organo direttivo di tutte le attività di HELVETAS Swiss Intercooperation e ne è responsabile davanti all'Assemblea generale. Esso delibera in merito a tutte le questioni non riservate a un altro organo.
- (2) Il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:
- a) l'elaborazione e l'adozione delle linee guida all'attenzione dell'Assemblea generale;
- l'elaborazione della strategia e della politica di HELVETAS Swiss Intercooperation;
- c) l'elaborazione e l'approvazione di regolamenti concernenti l'intera organizzazione o collaboratrici e collaboratori con

Competenze

- contratti svizzeri, segnatamente un regolamento dell'organizzazione, rispettivamente interno;
- d) la presentazione della domanda per l'elezione o l'elezione di conferma dei membri del Comitato, nonché la presentazione della domanda di revoca del loro mandato per motivi importanti;
- e) la nomina di delegate e delegati in seno al Comitato;
- f) la creazione di commissioni e l'elezione di un Consiglio;
- g) il completamento del Comitato in caso di partenza di membri durante il mandato;
- h) l'approvazione del rapporto e dei conti annuali;
- i) la nomina della/del Direttrice/Direttore e dei sostituti, nonché la conferma dei membri della Direzione;
- j) la vigilanza sulle attività della Direzione e delle sedi regionali da essa dipendenti;
- k) l'approvazione dei programmi annuali, del preventivo, di eventuali crediti aggiuntivi, della politica e della pianificazione finanziarie.

Presidenza e decisioni

- (1) La Presidenza, o in caso di impedimento la Vicepresidenza, dirige le riunioni di Comitato. Il Comitato può deliberare quando è presente oltre la metà dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, è determinante il voto della persona che presiede la riunione. Per le elezioni, il voto si tiene a maggioranza assoluta al primo turno, a maggioranza relativa al secondo. In caso di parità, la decisione verrà presa mediante estrazione a sorte.
- (2) La/il Direttrice/Direttore e i membri della Direzione partecipano in forma consultiva alle riunioni del Comitato. Secondo le necessità e i punti fissati all'ordine del giorno, le collaboratrici e i collaboratori competenti della sede centrale e delle sedi regionali dipendenti dalla Direzione partecipano alle deliberazioni.
- (3) Il Comitato può prendere risoluzioni per mezzo di circolari. Per l'emanazione di una circolare è necessario l'accordo di due terzi dei membri del Comitato. Le circolari devono essere messe a verbale durante la sessione ordinaria successiva.

Delegate e delegati

- (1) Il Comitato può nominare delegate e delegati, in particolare per:
- le finanze;
- la comunicazione e la raccolta di fondi in Svizzera;
- i programmi internazionali;
- i servizi di consulenza.
- (2) Le delegate e i delegati consigliano, per ciò che li concerne, il Comitato e la Direzione. Si occupano dello sviluppo di base e a lungo termine nel campo che compete loro, e propongono linee direttive al Comitato. Le delegate e i delegati non hanno competenze direttive nei confronti della Direzione e non hanno alcuna responsabilità individuale.

Art. 16

Commissioni

- (1) Il Comitato può creare commissioni (permanenti o ad hoc) dotate, secondo i casi, delle competenze necessarie per trattare temi specifici e risolvere determinati compiti.
- (2) La Direzione è rappresentata in tutte le delegazioni e commissioni e ha voce consultiva.

Art. 17

Consiglio

- (1) Il Comitato elegge, per un mandato di due anni, un Consiglio che lo affianca nelle questioni di politica dello sviluppo.
- (2) Il Consiglio è composto da cinque-dieci personalità politicamente impegnate.
- (3) Almeno un membro del Consiglio deve essere al contempo membro ordinario del Comitato.
- (4) Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per affrontare questioni di politica dello sviluppo in presenza della Presidenza e della Direzione. Il Consiglio affianca HELVETAS Swiss Intercooperation per quanto riguarda i contatti con le Camere federali, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale.

C. La Direzione

Art. 18

Competenze

- (1) La Direzione è responsabile dell'attuazione di tutte le attività operative di HELVETAS Swiss Intercooperation in Svizzera e all'estero, conformemente alle direttive e alle decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato.
- (2) La Direzione ha in particolare le seguenti competenze:
- a) la preparazione dell'Assemblea generale;
- b) la preparazione e la redazione delle proposte da sottoporre al Comitato;
- c) la redazione del verbale delle decisioni prese dall'Assemblea generale e dal Comitato;
- d) l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato;
- e) la direzione delle attività operative di HELVETAS Swiss Intercooperation per quanto riguarda gli aspetti personali, organizzativi, specialistici e finanziari;
- f) l'informazione di tutti gli organi e dei membri sugli sviluppi salienti dell'operato di HELVETAS Swiss Intercooperation.
- (3) I dettagli delle competenze, incluse quelle finanziarie, sono disciplinati in un regolamento dell'organizzazione, rispettivamente interno elaborato dal Comitato.
- (4) Le sedi regionali nelle altre regioni della Svizzera svolgono i compiti assegnati dalla Direzione, da cui dipendono. La Direzione può delegare loro alcune delle sue competenze, per quanto siano pertinenti al loro comprensorio.
- (5) Possono essere istituite rappresentanze all'estero. Esse sottostanno alla Direzione e portano avanti, sotto il controllo di quest'ultima, le attività di HELVETAS Swiss Intercooperation all'estero conformemente alle decisioni e alle linee direttive della Direzione e del Comitato.

D. I Gruppi regionali

Art. 19

Creazione di Gruppi regionali

- (1) Per favorire una presenza capillare di HELVETAS Swiss Intercooperation, in Svizzera e in Liechtenstein possono formarsi Gruppi regionali.
- (2) I Gruppi regionali si rinnovano autonomamente. La Direzione e le sedi regionali li sostengono.
- (3) I Gruppi regionali di HELVETAS Swiss Intercooperation non hanno una personalità giuridica propria. Essi sottostanno agli statuti di HELVETAS Swiss Intercooperation. Per le loro attività, il Comitato emana un regolamento vincolante.

Art. 20

Compiti dei Gruppi regionali

I Gruppi regionali sostengono l'operato di HELVETAS Swiss Intercooperation con attività di informazione al pubblico, azioni ed eventi. Partecipano, su scala locale o regionale, alla raccolta dei fondi necessari alla realizzazione degli obiettivi di HELVETAS Swiss Intercooperation. Si prodigano inoltre al reclutamento di nuovi membri per l'associazione.

E. L'Organo di revisione

Art. 21

Competenze

- (1) L'Organo di revisione è chiamato ad assolvere i compiti assegnatigli dalla legge. In particolare, esamina la contabilità e i conti annuali dell'associazione, e redige un rapporto per il Comitato all'attenzione dell'Assemblea generale. Esso può inoltre esercitare mansioni di controllo per conto della Confederazione o di altri finanziatori pubblici, purché ne abbia ricevuto l'incarico.
- (2) L'Organo di revisione deve nominare un'esperta riconosciuta o un esperto riconosciuto appartenente all'associazione EXPERTsuisse.

F. L'Istanza arbitrale

Art. 22

Compiti e competenze

- (1) È istituita un'Istanza arbitrale per trattare reclami e conflitti di competenza nella misura in cui essi si riferiscano agli statuti tra gli organi dell'associazione, nonché tra la Commissione paritetica e un organo dell'associazione. L'Istanza arbitrale è competente nella misura in cui ciò sia previsto nei contratti collettivi di lavoro stipulati da HELVETAS Swiss Intercooperation.
- (2) L'Istanza arbitrale è composta di una Presidenza eletta dall'Assemblea generale e di almeno due assessori. Per la scelta degli assessori, gli organi dell'associazione interessati o la Commissione paritetica possono sottoporre proposte alla Presidenza. Gli assessori vengono nominati dalla Presidenza caso per caso.

Alla Presidenza o alla carica di assessore possono essere elette solo le persone non facenti parte di un altro organo permanente di HELVETAS Swiss Intercooperation.

- (3) L'Istanza arbitrale entra in materia solo in presenza di reclami e conflitti di competenza formulati per iscritto. Deve informare per iscritto gli organi interessati in merito ai reclami o ai conflitti di competenza e invitarli a una presa di posizione per iscritto. Una volta risolto il reclamo o il conflitto di competenza, l'Istanza arbitrale formula una raccomandazione scritta ai sensi degli statuti e dello scopo dell'organizzazione.
- (4) Durante un procedimento giudiziario vertente sullo stesso motivo, l'Istanza arbitrale non si attiva. Le sue raccomandazioni non pregiudicano la competenza dei tribunali ordinari. Restano riservate le clausole arbitrali contenute nei contratti collettivi di lavoro stipulati da HELVETAS Swiss Intercooperation.

IV. Disposizioni finali

Art. 23

Attribuzione dell'attivo

- (1) L'attivo rimanente dopo la liquidazione verrà devoluto, per decisione dell'Assemblea generale, a una o più persone giuridiche di utilità pubblica esenti da imposta con sede in Svizzera che perseguono scopi identici o analoghi a quelli di HELVETAS Swiss Intercooperation.
- (2) Una fusione è possibile soltanto con una persona giuridica di utilità pubblica esente da imposta con sede in Svizzera.
- (3) Un trasferimento dei mezzi a membri o sostenitori è escluso.

Art. 24

Pubblicazioni

Le comunicazioni ai membri avvengono mediante pubblicazione sul sito dell'associazione, nella misura in cui la legge non prescriva altre modalità o gli statuti non ammettano altri sistemi che il Comitato decide di utilizzare.

Art. 25

Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale di HELVETAS Swiss Intercooperation tenutasi in data 20 giugno 2025 a Zurigo e sostituiscono quelli approvati il 16 giugno 2023 a Zurigo. Gli statuti entrano in vigore il giorno della decisione dell'Assemblea generale.¹

Zurigo, 20 giugno 2025 HELVETAS Swiss Intercooperation

Regula Rytz Presidente Melchior Lengsfeld Direttore

¹ La versione giuridicamente vincolante è quella tedesca.